

**DELIBERA N. 82/21/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
TELESARDEGNA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELESARDEGNA”) PER  
LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 3 E  
36-BIS, COMMA 1, LETT. C), N. 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N.177**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SARDEGNA PROT. N. 268 -  
PROC. 22/21/MRM-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 21 aprile 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, recante “*Istituzione, del Comitato Regionale delle Comunicazioni (CO.RE.COM) della Regione Autonoma della Sardegna*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto del CO.RE.COM. Sardegna - cont. Prot. n. 268 è stata contestata, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 e 2, del d.lgs. 31 luglio 2005, n.177, in data 24 novembre 2020 e notificata in pari data, alla società Telesardegna S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telesardegna”, la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 3 e 36-*bis*, comma 1, *lett. c*), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177. Nell’ambito dell’attività di monitoraggio della programmazione finalizzata a verificarne la conformità alla normativa in vigore, è stata avviata, stante la peculiare situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da COVID 19, una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dalle emittenti locali. Di conseguenza, è stato richiesto alla predetta società in data 4 maggio 2020 (prot.n.103/2020) copia del registro dei programmi relativamente al periodo 23 febbraio

-15 aprile 2020 e, in data 10 maggio 2020 (prot.n.107/2020), a seguito di ricezione ed esame dello stesso, copia delle registrazioni dell'emesso relativamente al periodo 10 - 31 marzo 2020.

Il suddetto CO.RE.COM, acquisita la documentazione richiesta e dopo aver esaminato le registrazioni, ha rilevato che la società Telesardegna S.r.l. esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale *Telesardegna*, ha *“trasmesso comunicazioni pubblicitarie all'interno di un contesto apparentemente informativo, in contrasto con le norme del Testo Unico poste a salvaguardia della salute e della sicurezza dei telespettatori”*.

Specificamente, è stato rilevato che nella programmazione diffusa dal servizio di media audiovisivo *de qua* sono andate in onda, in data 17 e 18 marzo 2020, diverse puntate della rubrica de *“Il Cerca Salute”*, con la presenza in studio del giornalista Adriano Panzironi. La rubrica è dedicata a varie problematiche sanitarie quali *colon irritabile*, emorroidi, diverticolite, ernia del disco, cervicale e nel corso della stessa pretesi *“testimoni”* asseriscono di essere guariti dopo aver abbracciato lo stile di vita *“LIFE 120”*, contrapposto alle cure *“tradizionali”*, ingenerando, così, nei telespettatori il pericolo di un ingiustificato abbandono delle terapie ufficiali, con possibili conseguenze dannose per la salute.

Inoltre, dal monitoraggio è emerso che dal 13 al 19 marzo 2020, più volte nell'arco della giornata, è andato in onda lo *“Speciale Covid, quello che non ti hanno detto del corona virus”*.

In particolare, nella programmazione visionata, nella giornata del 17 marzo 2020, si riscontra la presenza della summenzionata edizione speciale de *“Il Cerca Salute”* identificata come *“Speciale CoVid-19”*, della durata di circa 30 minuti, intervallata da 3 minuti di comunicazioni commerciali, che dalle ore 01.14 viene ripetuta a cadenza di un'ora sino alle ore 06.00 per poi riprendere alle ore 11.25, alle ore 12.00, alle ore 14.00, alle ore 15.00, alle 16.00 e infine alle ore 21.00 (per un totale di 11 ripetizioni nel corso della giornata) caratterizzata dalla sovraimpressione fissa sul lato superiore dello schermo del *claim* *“Quello che non ti hanno detto del coronavirus”*, in cui sono riscontrabili affermazioni del seguente tenore *“lo stile di vita Life 120... alimentazione low carb... attività fisica adeguata... un'integrazione certamente consapevole... può fare molto contro questo virus”*. Nel suddetto speciale, le indicazioni per la prevenzione diffuse dalle autorità sanitarie (lavaggio frequente delle mani, distanza di sicurezza da altri soggetti, lontananza da luoghi affollati) sono presentate come misure corrette, ma connotate da arretratezza, in quanto si asserisce che le quarantene erano impiegate fin dal Medioevo; si ipotizza – basando tale affermazione su statistiche e ricostruzioni asseritamente scientifiche – che gli effetti negativi del virus Covid 19 siano legati, esclusivamente, a carenze del sistema immunitario riconducibili a interventi chirurgici superflui (asportazione di tonsille e adenoidi praticate massivamente per protocollo) ovvero a errata alimentazione, affermando che un maggior consumo di carboidrati incentivi la diffusione del virus (*“chi ha subito asportazioni di tonsille e adenoidi ha*

*più possibilità di avere una prognosi infausta dal Coronavirus”); si illustrano argomentazioni pseudoscientifiche intese ad accreditare una predisposizione agli effetti negativi del coronavirus Covid 19 legata allo stile alimentare e al consumo di carboidrati. Si sostiene l’importanza, per rafforzare il sistema immunitario e contrastare il virus, di uno stile di vita *low carb*, con una integrazione mirata di vitamina C e D, affermando che numerosi (e non meglio precisati) studi scientifici raccomandino somministrazioni di dosi massicce (almeno 7 o 8 grammi di vitamina C al giorno e 5000 UI di vitamina D al giorno), non consigliate dalla medicina ufficiale. Si muove anche una grave critica nei confronti dell’alimentazione somministrata per via parenterale nei reparti di terapia intensiva (definita da Panzironi “criminale” in quanto porterebbe alla replicazione del virus), inducendo così il rischio di un rifiuto nei confronti dell’alimentazione somministrata per tale via.*

Si rinnova, infine, l’appello al Ministero della salute di regalare la vitamina C e D alla popolazione più esposta, banalizzando contemporaneamente la raccomandazione delle autorità sanitarie relativa all’utilizzo di altri presidi considerati indispensabili per il contrasto del virus (*“mi piacerebbe che questi medici cominciassero a insegnare alle persone anziane l’importanza della vitamina C e della vitamina D che dovrebbero essere inserite dal ministero della salute come presidio sanitario. Altro che mascherine!”*) e generando così il rischio di un rifiuto dell’utilizzo di tali presidi quanto meno da parte di chi seguisse lo “stile di vita” da lui suggerito.

Anche nella programmazione del 18 marzo 2020 si riscontra la presenza dello “speciale CoVid-19”, per 9 volte nell’arco della giornata (alle ore 01,11; 02,12; 03,12; 04,15; 05,15; 06,11; 11,14; 15,11; 16,11), sempre con identico contenuto.

## **2. Deduzioni della società**

A seguito della ricezione dell’atto di contestazione, la società Telesardegna S.r.l. ha presentato in data 23 dicembre 2020 memorie difensive (prot. n. 290/2020) chiedendo l’archiviazione del procedimento sulla base delle seguenti argomentazioni: *Il 19 marzo a seguito dell’intervento dell’Agcom nei confronti delle reti nazionali Life 120 e Life 120 Network, lo speciale de “Il cerca salute” relativo al Coronavirus è stato eliminato dalla programmazione di Telesardegna,[...]. A far data dal 28 marzo 2020, inoltre, [...] abbiamo cancellato dal nostro palinsesto l’intera programmazione de “Il Cerca salute”. Al contempo, abbiamo dato spazio alle Istituzioni Nazionali, Regionali e Locali e abbiamo realizzato e trasmesso un promo della durata di 60 secondi con le indicazioni di sicurezza da seguire al fine di evitare il contagio”.*

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sardegna di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Telesardegna S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telesardegna”, in quanto sussistono gli estremi per procedere alla

comminazione della sanzione medesima. Esaminata la documentazione istruttoria in atti si rileva, infatti, dimostrata la violazione delle disposizioni contestate.

“*Il cerca salute*” si presenta come un programma di pseudo informazione scientifica, che si sostanzia in una rubrica di approfondimenti divulgativi rispetto ad una vasta gamma di patologie con il commento in studio del signor Adriano Panzironi che, intervistato da un moderatore, argomenta sulle cause di tali patologie, riconducibili, a suo dire, alla dieta mediterranea ricca di carboidrati. In particolare, il signor Panzironi illustra le caratteristiche e gli effetti benefici del metodo “*Life120*”, ideato dallo stesso Panzironi e descritto nel libro “*Vivere 120 anni, le verità che nessuno vuole raccontarti*”. Si tratta di un metodo basato, oltre che sull’adozione di un regime alimentare privo di carboidrati, sull’assunzione di integratori specifici che vengono promossi in comunicazioni commerciali che interrompono sistematicamente la programmazione della rubrica in questione.

Il suddetto programma, pertanto, appare finalizzato alla divulgazione dello stile di vita “*Life 120*” e alla vendita degli integratori della linea *Life 120* oltre al libro del signor Panzironi.

Nel corso de “*Il cerca salute*” sono state infatti trasmesse le comunicazioni commerciali degli integratori della linea *Life 120*, erroneamente indicate come “*messaggio promozionale*” o “*telepromozione*”, che riportano, in sovrimpressione in modalità fissa, sia il numero di telefono, sia il sito *internet* a cui il pubblico può rivolgersi per l’acquisto: tali elementi configurano la fattispecie come “*televendita*”. Nelle suddette comunicazioni, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un’offerta al pubblico che, a norma dell’art. 1336 c.c., prevede la causa (compravendita del servizio), l’oggetto (gli integratori *Orac Spice*) e la forma (la telefonata). A tal proposito, in una delle televendite erroneamente indicate come telepromozione il conduttore - lo stesso de “*Il cerca salute*” - afferma “*Gli Orac Spice li potete trovare in tutte le farmacie al costo di 49 euro e 90 ma grazie a questa offerta potete trovarli a 39 euro e 90*”. “*È sicuramente un’offerta molto vantaggiosa ma se ne volessi acquistare due?*”. L’altra conduttrice presente in studio ribatte “*Ancora meglio! Se acquisti due confezioni risparmi e in più avrai in omaggio il nostro bestseller Vivere 120 anni*”, “*allora sai che ti dico Giusi? Che è sicuramente un peccato non telefonare*”. “*Hai ragione! Life 120 ti migliora la vita!*”.

Per quanto concerne lo “*Speciale COVID-19*” (della durata di circa 30 minuti), la rubrica risulta riproposta più volte nel corso della programmazione e si caratterizza per la sovrainpressione fissa sul lato superiore dello schermo del *claim* “*Quello che non ti hanno detto del coronavirus*”. Sono riscontrabili affermazioni del seguente tenore: “*lo stile di vita Life 120... alimentazione low carb... attività fisica adeguata... un’integrazione certamente consapevole... può fare molto contro questo virus*” e un rimando al *commercial* che interrompe il programma, promuovendo l’integrazione consapevole che realizza, pertanto, la fattispecie di *claim* promozionale dei prodotti relativi allo stile di vita *Life 120*.



Nel suddetto programma, come accertato dal CO.RE.COM. Sardegna, le indicazioni tipiche per la prevenzione diffuse dalle autorità sanitarie (lavaggio frequente delle mani, distanza di sicurezza da altri soggetti, uso della mascherina, lontananza da luoghi affollati) sono presentate come misure arretrate e si afferma che gli effetti negativi del COVID 19 siano legati a carenze del sistema immunitario riconducibili soprattutto ad una non corretta alimentazione, sottolineandosi al contempo come un maggior consumo di carboidrati incentivi la diffusione del virus; si rappresenta l'asserita correlazione fra diabete e iperglicemia e ridotta efficienza del sistema immunitario, da cui si fa discendere *“una maggiore diffusione del virus”*; si presentano affermazioni, basate su argomentazioni pseudoscientifiche, intese ad accreditare una predisposizione agli effetti negativi del coronavirus COVID 19 legata allo stile alimentare e al consumo di carboidrati.

La rubrica viene interrotta da una comunicazione commerciale che richiama in forma letterale e pedissequa concetti e formulazioni proferiti nella rubrica stessa in relazione al coronavirus (a titolo esemplificativo: *“integrazione consapevole”*; *“eliminazione dei radicali liberi”*).

Nel corso della rubrica dedicata al Coronavirus l'atteggiamento di denigrazione nei confronti della medicina *“dogmatica”*, come viene definita, si spinge fino a sostenere che *“l'alimentazione somministrata ai ricoverati in terapia intensiva è criminale, poiché contenente glucosio”* e che *“non si giungerà mai alla scoperta di un vaccino, con la conseguenza che l'unico rimedio per affrontare il virus è il rafforzamento del sistema immunitario attraverso l'integrazione e la somministrazione di vitamine”*. Nel corso del medesimo *“speciale”* dedicato al COVID -19 viene suggerita, infatti, come terapia atta a rinforzare il sistema immunitario, oltre all'integrazione *“mirata”*, anche la *“somministrazione”* massiccia di vitamina C e D, rispetto alle terapie di norma consigliate dalla medicina ufficiale, con i conseguenti e possibili gravi rischi che ne derivano per la salute pubblica. A tale proposito, mette conto segnalare che, nel corso dello speciale ed al termine dello stesso, hanno inizio comunicazioni commerciali (telepromozioni/televendite) dei medesimi integratori, con specifico riguardo, delle vitamine C e D della linea Life 120.

L'intervenuta cessazione della diffusione di ogni contenuto riferibile al signor Panzironi e al marchio *Life 120*, a far data dal 28 marzo 2020, non può valere quale ravvedimento operoso in quanto la diffusione di quei contenuti ha già determinato le condizioni per un pregiudizio del comportamento economico e sanitario degli utenti.

CONSIDERATO che l'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 stabilisce che *“Sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e*



*tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 “*Le comunicazioni commerciali audiovisive non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, quanto alla determinazione della sanzione di applicare il criterio del cumulo giuridico secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981 poiché ad esito delle attività istruttorie espletate e delle evenienze fattuali riconducibili al caso *de quo*, emerge la circostanza che oggetto del provvedimento sono il reiterarsi di medesime infrazioni le quali, considerate come fattispecie del tutto analoghe ripetutasi in più giorni, possono essere valutate come un'unica condotta giuridicamente rilevante. Ciò che rileva, infatti, nella fattispecie *de qua* ai fini della determinazione della sanzione è l'unicità del fine, o meglio la contestualità degli atti, ossia la connessione cronologica tra gli stessi, riferita ad un medesimo arco temporale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di grave entità, in considerazione della rilevanza di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare per la società indebiti vantaggi economici e, al contempo, per i telespettatori significativi effetti pregiudizievoli in riferimento ad un bene, quale quello della salute, la cui tutela necessita di garanzie privilegiate, in un momento di particolare allarme sociale come quello legato alla pandemia da coronavirus .

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 224.227 e un bilancio in perdita.

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 3 e 36 bis, comma 1, *lett. c*), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 nella misura corrispondente al minimo edittale, pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, e quindi pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

### **ORDINA**

alla associazione Telesardegna S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telesardegna", con sede legale in Nuoro (NU), via G. Asproni, 21 (CF. 00839750916) di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove /00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 82/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.



Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 82/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 aprile 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba